

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Style - Car s.n.c., in persona del socio amministratore Palermo Pasquale, conveniva in giudizio Ras Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante in carica, e Giuliani Cesare, perché fossero condannati al pagamento della somma di Euro 1.130,22 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, esponendo di essere divenuta creditrice nei confronti dei convenuti, per cessione da parte del danneggiato sig. Malinverno Massimo.

Assunse l'attrice di aver provveduto alla riparazione del veicolo marca Honda Jazz targato BK 40709 di proprietà Malinverno Massimo, rimasto coinvolto in un sinistro stradale, e di aver emesso, in data 8.4.2006, la ricevuta fiscale n. 113/3 per un importo di Euro 3.830,23 comprensiva di i.v.a. pari ad Euro 638,37.

Assunse sempre l'attrice di aver percepito la sola somma di Euro 2.700,00 e, non ottenendo il ristoro totale in sede stragiudiziale, di essersi determinata ad agire in giudizio per la differenza pari ad Euro 1.130,22.

Alla prima udienza si costituivano in giudizio i convenuti, non contestando la responsabilità per l'occorso, ma ritenendo congrua la sola somma versata in sede C.I.D. pari ad Euro 2.700,00, così come quantificata dal perito di parte incaricato della verifica dalla Compagnia assicuratrice del cedente; gli stessi convenuti, pertanto, chiedevano il rigetto della domanda attorea.

Autorizzato il deposito di memorie ex art. 320 c.p.c., invitate le parti a precisare definitivamente i fatti di causa ex art. 320 comma 3 c.p.c., ammessa ed assunta la prova testimoniale, autorizzato il deposito di note conclusive, la causa, sulle conclusioni delle parti, dopo breve discussione, veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda attorea è fondata e va accolta.

I convenuti hanno confermato la propria responsabilità per il sinistro occorso il 22.12.2005 alle ore 16,40 in località Como, né gli stessi hanno eccepito alcunché in punto cessione del credito effettuata in favore dell'odierna attrice, la quale ha provveduto alla riparazione del mezzo del cedente, emettendo formale ricevuta fiscale per il materiale sostituito e per l'opera prestata.

L'attrice, infatti, ha riportato, nel predetto documento, in modo dettagliato, i pezzi sostituiti con il relativo costo gravato di i.v.a., oltre che il tempo impiegato per la riparazione; operazione quest'ultima che, in assenza di prova contraria, risulta eseguita ad opera d'arte.

La contestazione circa l'autieconomicità della riparazione è risultata priva di qualsiasi fondamento, posto che un mezzo sinistrato ben può essere riparato, nonostante lo stesso risulti commercialmente svalutato, atteso il periodo temporale di immatricolazione; né il risarcimento, in ipotesi di intervenuta riparazione, deve essere per forza quantificato in virtù del valore ante sinistro del mezzo. Né infine i convenuti nulla hanno provato circa le condizioni del mezzo riparato dall'attrice, che ben poteva essere, al momento del sinistro, in buone condizioni.

La tesi dei convenuti, peraltro, comporterebbe per il danneggiato l'ulteriore danno di non potere acquistare, con la somma reputata congrua, un mezzo delle stesse caratteristiche, con gli ulteriori esborsi, in suo danno, della tassa sulla proprietà, del premio assicurativo, delle spese per la demolizione e di quelle di una nuova immatricolazione.

L'attrice, correttamente ha richiesto il pagamento del quantum sostenuto sia in punto pezzi di ricambio che di manodopera, applicando le relative imposte.

Al cedente va riconosciuta, ex art. 2058 comma 1° cod. civ., la somma di Euro 3.830,22, comprensiva di i.v.a. pari ad Euro 638,37, e detratta la somma di Euro

5

2.700,00 versata in sede di C.I.D. dalla Compagnia Assicuratrice Axa, così
residuando la complessiva somma di Euro 1.130,22 che andrà versata all'odierna
attrice quale cessionaria.

La domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria e degli interessi legali va
rigettata, essendo stato tempestivamente erogato da Axa Assicurazioni in sede
C.I.D., l'acconto di Euro 2.700,00.

Ogni altra istanza, eccezione e conclusione reietta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo.

P.Q.M.

- 1) ACCERTA e DICHIARA l'esclusiva responsabilità di Giuliani Cesare nella
causazione del sinistro occorso il 22.12.2005 in località Como;
- 2) ACCERTA e DICHIARA che il danno materiale patito da Malinverno Massimo
ammonta ad Euro 3.191,85;
- 3) ACCERTA e DICHIARA l'intervenuta cessione del credito da parte di
Malinverno Massimo a favore dell'attrice Carrozzeria Style Car;
- 4) CONDANNA i convenuti, in via tra di loro solidale, al pagamento, a favore
dell'attrice, della complessiva somma di Euro 3.830,22, detratta la somma di Euro
2.700,00 come esposta nella parte motivata;
- 5) CONDANNA i convenuti, in via tra di loro solidale, al pagamento delle spese di
lite sostenute dall'attrice, che si liquidano nella complessiva somma di Euro
1.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre al rimborso forfetario 12,50% T.F. su
diritti ed onorari, oltre i.v.a. e c.p.a., imposte e tasse come per legge.
- 6) RIGETTA la domanda di liquidazione della rivalutazione monetaria e degli
interessi legali.

6

Sentenza immediatamente esecutiva per legge.


Como, 18 febbraio 2008

Il G.d.P.

dott. Antonio Santucci



IL CANCELLIERE CI
Cioffi Rag. Raffaele




Depositato nella cancelleria
del Giudice di Pace - Como

Comi

18 FEB 2008

IL CANCELLIERE CI
Cioffi Rag. Raffaele



7

Sent. 400/08
R.G. 1973/07
CRON. 1331/01



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI COMO.

SEZIONE I

in persona del giudice dott.sa Barbara Capotosto ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile iscritta al n.1973/2007 r.g.,

promossa da:

CAROZZERIA SAN GIORGIO SNC, rappresentata e difesa, come da delega a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Giancarlo Ferrara del foro di Como

- attrice -

nei confronti di

Oggetto:
pagamento somma

RAS ASSICURAZIONI SPA, rappresentata e difesa, come da delega in calce all'atto di citazione notificato, dall'avv. Vittorio Gelpi del foro di Como

- convenuta -

Causa trattenuta in decisione il 7 febbraio 2008.

**CONCLUSIONI per "Carrozzeria Sangiorgio S.n.c." - in persona del
legale rappresentante pro tempore - Sig. Mauro Sportelli**

Voglia l'Ill.mo G.d.P. adito, ogni diversa istanza disattesa, accogliere le
seguenti

CONCLUSIONI

NEL MERITO: accertato e dichiarato il debito da parte
RAS ASSICURAZIONI S.p.A. - nei confronti della Carrozzeria
Sangiorgio S.n.c., condannare la **RAS ASSICURAZIONI S.p.A.**, in
persona del legale rappresentante pro tempore - con sede legale in Milano -
Corso Italia, 23 - al pagamento di **Euro 445,00.=** o quella maggiore o
minore somma che risulterà in corso di causa o sarà ritenuta di giustizia e
comunque entro la competenza del Giudice adito.

Il tutto oltre interessi legali dal fatto al saldo effettivo e rivalutazione
monetaria.

Con condanna della convenuta al pagamento delle spese, diritti e onorari di
causa, oltre C.P.A. 2% e I.V.A. 20%.



Foglio di precisazione delle conclusioni

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace:

in via preliminare, dichiarare la carenza di legittimazione attiva della Carrozzeria Sangiorgio e per l'effetto respingere la domanda dalla stessa svolta, spese rifuse;

nel merito:

ritenuta la congruità della somma versata *ante causam* alla Carrozzeria Sangiorgio, respingere ogni sua maggiore domanda con condanna della stessa alle spese.

in via istruttoria, si chiede CTU volta a verificare in particolare la congruità del costo orario di mano d'opera esposto dalla Carrozzeria Sangiorgio in relazione alla natura ed alle difficoltà tecniche dei lavori eseguiti, alla struttura ed alle dimensioni aziendali di chi ha eseguito i lavori, ed ai prezzi comunemente praticati nella provincia di Como da artigiani con simili caratteristiche.




Giudice di Pace Como -1973/07 r.g. - sentenza

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, Carrozzeria San Giorgio snc, in persona del legale rappresentante pro-tempore sig. Mauro Sportelli, rappresentata e difesa ut supra, conveniva in giudizio, avanti il GdP di Como, Ras Assicurazioni spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, per sentirla condannare al pagamento della residua somma di Euro 445,00 o quella maggiore o minore somma risultante all'esito del giudizio, ancora dovuta in conseguenza del sinistro del 8/12/06 e successivo atto di cessione di credito, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese di lite.

Alla prima udienza del 17 settembre 2007 compariva il procuratore della convenuta che si costituiva depositando comparsa con la quale, ritenuta la congruità della somma già versata ante-causam, contestava esclusivamente il costo della manodopera della carrozzeria quantificato in Euro 38,00 insistendo, in via istruttoria, per l'ammissione di Ctu volta a determinare la congruità del costo orario esposto dall'attrice e chiedendo quindi il rigetto della domanda attorea siccome infondata in fatto ed in diritto; il procuratore dell'attrice chiedeva termine per depositare memoria ed il GdP rinviava la causa all'udienza del 15 novembre 2007, concedendo termine alle parti sino al 30 ottobre 2007 per il deposito di memoria ex art 320, IV comma, cpc. All'udienza fissata compariva il procuratore di parte convenuta che contestava quanto ex adverso dedotto nella memoria 30 ottobre 2007 ed insisteva nell'ammissione della Ctu già richiesta in comparsa di costituzione e risposta; il procuratore di parte attrice si opponeva chiedendo fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni ed il GdP si riservava. Con ordinanza emessa fuori udienza il 19




Giudice di Pace Como -1973/07 r.g. - sentenza

novembre 2007 il GdP, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava la causa, per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7 febbraio 2008, autorizzando il deposito di note conclusive entro tale data. A tale udienza il procuratore di parte convenuta depositava note conclusive e precisava come da separato foglio eccependo la carenza di legittimazione attiva dell'attrice e producendo documentazione e relativa giurisprudenza; il procuratore di parte attrice, eccepita la tardività dell'eccezione e della documentazione, depositava note conclusive e separato foglio di precisazione delle conclusioni ed il GdP tratteneva la causa in decisione.

Motivi della decisione

Preliminarmente si osserva come l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attrice, formulata dalla difesa di parte convenuta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, sia inammissibile in quanto tardivamente sollevata. Nel giudizio avanti il GdP le parti non possono infatti, oltre la prima udienza di trattazione, proporre nuove domande e nuove eccezioni dovendo le stesse rimanere definitivamente legate a quanto espresso nelle prime attività difensive svolte. L'art 320 cpc consente infatti la definitiva precisazione dei fatti, delle domande e delle eccezioni già prospettate, e non anche la deduzione di fatti nuovi, intesi come fatti costitutivi, impeditivi, modificativi o estintivi del diritto dedotto; secondo la recente giurisprudenza l'art.320, comma 3, nel prevedere che alla prima udienza le parti precisino definitivamente i fatti posti a base delle domande ed eccezioni, stabilisce una decadenza implicita giacchè il rinvio ad un'altra udienza è consentito dal successivo comma soltanto per ulteriori produzioni e richieste prove (Cass. Civ. 5 marzo 2004 n.4529). Nel caso di specie, la formulazione dell'eccezione di carenza di legittimazione



Giudice di Pace Como -1973/07 r.g. - sentenza

attiva oltre tale sbarramento, ha determinato una preclusione processuale e, quindi, un'irrimediabile decadenza.


Anche la produzione documentale relativa a cinque cessioni di credito, effettuata da parte convenuta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, è inammissibile in quanto tardiva rispetto al termine concesso (30/11/2007) per il deposito di memorie ex art 320, IV comma, cpc.

Nel merito la domanda di parte attorea, limitata esclusivamente al riconoscimento del costo ^{orario} della manodopera della carrozzeria, esposto in Euro 38,00, è fondata e come tale merita di essere accolta.

Dalla documentazione versata in atti da parte attrice si evince come il costo orario richiesto sia stato determinato in base alle tariffe delle due associazioni di categoria, Confartigianato e CNA (di cui parte attrice è socia dal 1985), depositate presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Como ed in ossequio quindi agli usi ed alla consuetudine locale, stante assenza di tariffe nazionali vigenti in materia.

Invero per l'anno 2007 (anno in cui è avvenuta la riparazione), il costo della manodopera per le imprese di autoriparazione carrozzeria praticato nella Provincia di Como era compreso tra un minimo di Euro 27,00 ed un massimo di Euro 40,00 (oltre Iva), a seconda delle dimensioni aziendali (doc n.4).

E la tariffa oraria, con l'indicazione del costo dei materiali di consumo e dello smaltimento rifiuti, depositata da parte attrice presso la CCIA di Como in data 15/01/07 (doc n.5), evidenzia come il costo richiesto (Euro 38,00) rientri pienamente nei parametri ufficiali. Si evidenzia inoltre come la determinazione della tariffa oraria di cui sopra sia stata correttamente effettuata tenendo in




Giudice di Pace Como -1973/07 r.g. - sentenza

considerazione elementi determinanti quali la struttura dell'azienda con otto addetti, il totale delle ore lavorate e fatturate ed i costi diretti ed indiretti (doc.n.6).

La giurisprudenza citata da parte convenuta non pare pertanto applicabile al caso di specie considerato che non vi è stato "aggravamento alcuno delle conseguenze dannose dell'illecito" in quanto la somma richiesta dall'attrice non è superiore ai prezzi di mercato. A tal proposito si osserva inoltre come con la quietanza 31/10/06, versata in atti nel fascicolo attoreo (doc.n.8), Ras abbia comunque espressamente riconosciuto ed accettato il costo orario depositato presso la CCIA di Como ("...a riconoscimento del costo orario depositato in camera di commercio") che ora pretende di mettere in discussione. Ad avviso di questo GdP tale dichiarazione, che parte convenuta ritiene giuridicamente irrilevante, ha infatti valore pari ad una confessione stragiudiziale e come tale deve essere valutata ai fini della decisione.

Il costo orario esposto da parte attrice pare pertanto congruo e corretto alla luce dei parametri indicati, non essendo stato fornito alcun riscontro oggettivo delle argomentazioni di parte convenuta. Sul punto pare necessario evidenziare l'inammissibilità della Ctu richiesta da parte convenuta in quanto volta a ricercare prove che la convenuta stessa aveva l'onere di fornire e quindi ad ovviare carenze probatorie della stessa, non senza sottolineare come questo GdP avesse già acquisito nel corso del processo, elementi istruttori, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, tali da motivare la decisione assunta.

Parte attrice ha quindi adempiuto all'onere probatorio che le incombeva ex art. 2697cc, fornendo al Giudice gli elementi positivi della pretesa azionata che



Giudice di Pace Como -1973/07 r.g. - sentenza

deve pertanto essere accolta. Sulla somma residua dovuta competono gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della domanda all'effettivo saldo.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite seguono la soccombenza, vanno addebitate a parte convenuta e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Como, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Carrozzeria San Giorgio snc, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore sig. Mauro Sportelli, nei confronti della Ras Assicurazioni spa, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, così provvede:

- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara tenuta e, conseguentemente condanna, la convenuta, al pagamento, in favore dell'attrice, della residua somma di Euro 445,00, oltre interessi legali dalla domanda all'effettivo saldo;
 - Condanna inoltre la convenuta, alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte attrice, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 di cui Euro 200,00 per spese, Euro 400,00 per competenze ed Euro 400,00 per onorari.
- Così deciso in Como il 3 marzo 2008

Il Giudice di Pace
(dott.ssa Barbara Capolongo)

Depositato nella cancelleria
del Giudice di Pace - Como

Oggi

11.03.08

L'Assistente - Giudice

IL CANCELLIERE B3
E' COPIA CONFEZIONATA IN UNO DEI
Ferrari Sergio -
Como, 14.03.08



IL CANCELLIERE B3
Ferrari Sergio -